

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3019

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di
ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia
Giulia colpite dal terremoto del 1976

Presentato l'11 dicembre 1981

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il 31 dicembre 1981 verrà ad esaurirsi la validità finanziaria della legge 8 agosto 1977, n. 546, che, fra l'altro, prevede la concessione di contributi quinquennali a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone colpite dal terremoto del maggio e del settembre 1976.

Il pronto e consistente intervento dello Stato per far fronte a quel catastrofico evento ha consentito l'avvio del processo di rinascita della zona che risulta, ora, essere in avanzata fase di realizzazione.

Tuttavia, dopo i primi cinque anni di attività e a seguito della verifica dello stato dell'opera di ricostruzione e di sviluppo, si è rilevata l'insufficienza dei mezzi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

finanziari allora messi a disposizione della regione e delle varie amministrazioni statali. Ciò per effetto, sia del più elevato ammontare dei danni valutato, in via approssimativa, subito dopo il terremoto, sia per il consistente processo inflazionistico che ha provocato una notevole riduzione del potere di acquisto della moneta.

Di qui la necessità di un ulteriore intervento finanziario dello Stato che consenta il completamento dei programmi avviati sulla base della precedente legge organica e renda così possibile la rinascita di quelle popolazioni tanto duramente provate dall'evento calamitoso.

A tanto si provvede col presente provvedimento che, oltre a rifinanziare la precedente legge 8 agosto 1977, n. 546, prevede alcune proroghe di agevolazioni in materia tributaria e la sistemazione definitiva del personale precario assunto dagli enti locali per le necessità della ricostruzione.

In particolare, con l'articolo 1, si assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia, per gli interventi di sua competenza diretti al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, un ulteriore contributo speciale triennale.

Con gli articoli 2 e 3 si autorizza una ulteriore spesa per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica e di ripristino degli edifici demaniali e di culto a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale, è autorizzata, con l'articolo 4, una ulteriore spesa, da ripartire nel quadriennio 1982-1985, ritenuta necessaria dal Ministero dei beni culturali ed ambientali.

L'articolo 5 riguarda il completamento, a cura dell'ANAS, della sistemazione delle strade statali e, in particolare, dei tratti Pontebbana-Malborghetto e Ponte del Giulio-Barcis, nonché il completamento dell'autostrada Udine-Tarvisio compresi i raccordi e gli svincoli.

Con l'articolo 6 si erogano i necessari fondi per la realizzazione del raddoppio, a cura delle ferrovie dello Stato, del trat-

to Tarcento-confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio.

Allo scopo di consentire la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico, con l'articolo 7 si è previsto che i relativi lavori possano essere eseguiti in deroga al divieto di costruire nuove autostrade e trafori di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Con l'articolo 8 si forniscono al Ministero della pubblica istruzione i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università di Udine e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche.

L'articolo 9 prevede provvidenze di carattere fiscale e più in particolare: la proroga fino al 31 dicembre 1985 dell'esenzione dal pagamento dell'IVA per le cessioni di fabbricati e di prefabbricati, per i contratti di appalto relativi alla ricostruzione e per la riparazione degli immobili distrutti dagli eventi sismici. Sono, inoltre, previste agevolazioni in materia di imposte di registro per gli atti di primo acquisto di edifici da ricostruire o da riparare.

Con lo stesso articolo è prevista la elevazione, dagli attuali tre a cinque anni dalla data dell'acquisto, del periodo concesso al compratore degli immobili da ricostruire o riparare per eseguire i relativi lavori, pena la decadenza dai benefici fiscali. È anche consentita la sospensione del decorso dell'esenzione venticinquennale dall'ILOR per i fabbricati distrutti o danneggiati durante il periodo di inutilizzo dei fabbricati stessi, nonché la sospensione del decorso dell'esenzione decennale dall'ILOR in favore delle imprese artigiane e industriali, durante il periodo di inattività dell'impresa.

Con l'articolo 10, si amplia la portata del terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, concernente la destinazione dei mezzi disponibili sul fondo di rotazione per iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, prevedendo l'assegnazione prioritaria a sostegno delle iniziative dirette alla ripresa delle aziende commercia-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

li che svolgono la propria attività nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto del 1976.

L'articolo 11 consente al sindaco di concedere d'ufficio l'abitabilità per le case ricostruite o riparate alla sola condizione che queste offrano sufficienti garanzie di igienicità e salubrità.

L'articolo 12 riguarda la sistemazione, secondo una speciale disciplina, nei ruoli dei comuni, loro consorzi, delle comunità montane e collinari del personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione.

L'articolo 13 concerne la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 1.550 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1982-1985 e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546.

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 220 miliardi di lire.

Per la concessione dei contributi pluriennali è, altresì, assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 200 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 2002.

ART. 2.

Per la prosecuzione ed il completamento dell'opera di sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 10 miliardi di lire.

ART. 3.

Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

ART. 4.

Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

I relativi lavori sono considerati urgenti e per essi sono sospesi i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, dalla legge 28 dicembre 1977, n. 970, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

ART. 5.

Per il completamento della sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 10 miliardi di lire.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato, quanto a 14 miliardi, per il tratto Pontebba-Malborghetto della strada statale n. 13 « Pontebbana », quanto a 20 miliardi per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina e quanto ai rimanenti 16 miliardi per le spese complementari, compresi i raccordi e gli svincoli, relative all'autostrada Udine-Tarvisio.

ART. 6.

Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546, relative all'ammodernamento e al raddoppio del trat-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to Tarcento-confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio, è autorizzata l'ulteriore spesa di 300 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 30 miliardi di lire.

ART. 7.

Alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico, di cui all'articolo 9, quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, da eseguirsi anche mediante concessione dei relativi lavori, è estesa la deroga al disposto dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, prevista dal terzo comma dello stesso articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

ART. 8.

Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università statale di Udine, istituita con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche è autorizzata la spesa di 25 miliardi da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

ART. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, ed al 31 dicembre 1981 dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, è fissato al 31 dicembre 1985 con le limitazioni di cui al predetto articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, i termini di cui all'articolo 2, ad eccezione di quello indicato nell'ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, sono fissati al 31 dicembre 1985.

Il secondo comma dell'articolo 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è così modificato:

« L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi ».

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di acquisto perfezionati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

L'esenzione venticinquennale dall'imposta locale sui redditi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativa ai fabbricati distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici, rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo e per tutto il periodo di inutilizzo e riprende a decorrere dalla data di concessione della abitabilità.

L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo e per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività produttiva.

ART. 10.

Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente a sostegno delle iniziative dirette alla ripresa delle aziende commerciali che svolgono la propria attività nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976.

ART. 11.

In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 221, primo comma, del testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con legge 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni, l'abitabilità per le case ricostruite o riparate può essere concessa d'ufficio dal sindaco non appena sia stata completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente a progetto, e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicità e salubrità.

ART. 12.

Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo da comuni, da loro consorzi e dalle comunità montane e collinari per le necessità della ricostruzione, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno

1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, nonché per gli interventi di carattere assistenziale di cui alla legge regionale 16 agosto 1976, n. 38, e successive integrazioni, avrà titolo alla sistemazione in ruolo, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti, presso i suddetti enti pubblici, presso le province di Udine e di Pordenone e presso gli altri comuni rientranti nella circoscrizione territoriale delle medesime province, qualora nel periodo 20 giugno 1977-31 dicembre 1981 abbia prestato almeno diciotto mesi di effettivo servizio.

A tal fine gli enti presso i quali il personale ha prestato o presta servizio, per la durata del quinquennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1986, sono tenuti a bandire i concorsi per la copertura dei posti disponibili riservandone il 50 per cento al suindicato personale precario.

Gli enti pubblici territoriali delle province di Udine e di Pordenone, diversi da quelli indicati nel precedente comma, debbono riservare al suddetto personale precario una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso nel quinquennio sopra specificato.

I concorrenti a tali concorsi riservati debbono comunque possedere i titoli di studio e gli eventuali altri requisiti professionali richiesti per la qualifica da ricoprire.

Per il personale precario partecipante ai concorsi riservati si prescinde dai limiti massimi di età.

In favore dei vincitori dei concorsi sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio pregresso, anche reso presso enti terremotati diversi.

ART. 13.

All'onere di 285 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge finanziaria per l'anno modesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.